

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
E DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE**

- 1. Amministrazione**
- 2. Organi dell'Azienda**
- 3. Distribuzione dell'acqua**
- 4. Disposizioni generali**
- 5. Concessione fuori Comune**
- 6. Domande d'allacciamento**
- 7. Norme per la distribuzione dell'acqua**
- 8. Abbonamenti**
- 9. Fatturazione e pagamento delle tasse**
- 10. Costruzione e manutenzione delle condotte private**
- 11. Concessioni agli installatori**
- 12. Modifica del regolamento**
- 13. Penalità**
- 14. Disposizioni transitorie**

1. AMMINISTRAZIONE

- 1.1. L'Azienda dell'acqua potabile (in seguito denominata Azienda) è istituita in virtù della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici ed è gestita ed amministrata separatamente da quella del Comune. Essa fornisce l'acqua con esclusivo diritto di privativa in tutta la giurisdizione comunale.
- 1.2. L'eventuale utile: risultante dal bilancio annuale: sarà destinato all'Azienda stessa o all'erario comunale.

2. ORGANI DELL'AZIENDA

- 2.1. Gli organi dell'Azienda sono:
 1. il Consiglio comunale.
 2. il Municipio.
- 2.2. Il Consiglio comunale
 - a) adotta il Regolamento e il tariffario dell'Azienda e le eventuali modifiche:
 - b) delibera sui bilanci consuntivo e preventivo:
 - c) delibera su tutto quanto concerne l'ampliamento della rete di distribuzione dell'acqua:
 - d) autorizza il Municipio a stare in causa o intraprendere lite:
 - e) al Consiglio comunale sono riservati gli attributi di legge.
- 2.3. Il Municipio
 - a) risponde di tutta l'amministrazione dell'Azienda di fronte ai terzi ed in giudizio:
 - b) presenta al Consiglio comunale il preventivo e il consuntivo dell'Azienda: propone allo stesso la costruzione e il finanziamento di nuove opere, nonché la modifica dei regolamenti:
 - c) stabilisce le tariffe per la distribuzione dell'acqua, sulla base del tariffario, tramite ordinanza municipale:
 - d) nomina il personale dell'Azienda:
 - e) delibera sugli appalti e sulle forniture:
 - f) stabilisce gli emolumenti ai dipendenti dell'Azienda;
 - g) ratifica i contratti e le convenzioni stipulate dalla Commissione amministrativa.

3. DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

- 3.1 L'Azienda provvede direttamente al servizio della fornitura dell'acqua potabile d'uso pubblico, con suo esclusivo diritto di privativa su tutto il territorio del Comune.
L'Azienda provvede pure, in casi speciali, a forniture per fondi aperti.

- 3.2 L'obbligo di servirsi unicamente dell'acqua potabile dell'Azienda è esteso a tutti i proprietari di fabbricati situati nel territorio del Comune, alle condizioni precisate in questo regolamento.
- 3.3 L'ampliamento della rete principale di distribuzione è di competenza del Municipio.
- 3.4 Per le proprietà sprovviste di una condotta, come pure quelle situate in luogo ove si rende necessario la costruzione o il prolungo di una condotta principale, sarà facoltà dell'Azienda di accordare la concessione o meno. Le condotte principali verranno eseguite dall'Azienda a sue spese. Verrà applicata una tassa unica d'allacciamento e collaudo variabile tra il 3%0 e il 5%0 sul valore di stima dell'immobile (tassa minima Fr. 150.-/tassa massima Fr. 1'500.-). In caso di futuri lavori di riattazione o di miglioria, sarà applicata la tassa sulla differenza del nuovo valore di stima.
Per altre diramazioni e prolunghi, valgono le disposizioni previste dall'art. 10.1. In ogni caso per le zone edificabili sussiste l'obbligo di fornitura.
- 3.5 Eventuali diritti privati preesistenti di captazioni d'acqua mantengono la loro validità a condizione che soddisfino i requisiti di potabilità e d'idoneità degli impianti, se adoperati per uso alimentare, ed abbiano ottenuto l'approvazione da parte delle competenti Autorità cantonali di vigilanza.
Le condotte d'acqua privata devono essere separate da quelle dell'acqua potabile fornita dall'Azienda.
- 3.6 Tutti gli edifici adibiti ad abitazione devono essere allacciati alla rete di distribuzione dell'acqua con l'impianto di almeno un rubinetto per ogni famiglia che vi risiede, ai sensi dell'art. 39 della Legge sanitaria. Le concessioni d'acqua potabile per uso domestico avranno la precedenza su qualsiasi altra concessione.

4. DISPOSIZIONI GENERALI

- 4.1. La fornitura dell'acqua è concessa solamente agli immobili che potranno essere congiunti direttamente con la tubazione comunale, senza attraversamenti di proprietà di terzi, salvo il caso in cui il concessionario dimostri di aver acquisito il diritto di attraversare dette proprietà intermedie.
Qualora le parti interessate non potessero raggiungere un accordo, l'Azienda potrà intervenire con i mezzi che le saranno consentiti. Eventuali danni che potessero derivare alla proprietà di terzi, per i lavori di posa e per l'esercizio della diramazione, sono a carico del concessionario.
L'Azienda è libera di limitare o di rifiutare quelle domande la cui concessione potrebbe creare degli inconvenienti.
La concessione ha la durata di sei mesi e perde il suo valore se entro detto termine i concessionari non hanno eseguito l'immissione dell'acqua nelle loro proprietà.
L'azienda è in ogni caso obbligata a fornire il servizio nel comprensorio di distribuzione.

5. CONCESSIONE FUORI COMUNE

- 5.1. Il Municipio, potrà accordare delle concessioni anche a proprietà situate fuori dal territorio comunale. Le concessioni saranno fatte di regola in via precaria e formeranno oggetto di speciale convenzione.

6. DOMANDE D'ALLACCIAMENTO

- 6.1. La domanda d'allacciamento deve essere inoltrata per iscritto all'Azienda dal proprietario dell'immobile o dal suo rappresentante, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, il proprietario dell'immobile è responsabile di tutte le prestazioni contemplate dal presente regolamento.

7. NORME PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

- 7.1. La fornitura dell'acqua è concessa contro pagamento posticipato di una tassa minima annuale. Che l'abbonato dovrà pagare semestralmente, nei mesi fissati dall'Azienda, anche se non avesse fatto o non facesse uso dell'acqua, salvo quanto previsto dall'art. 7.4.
- 7.2. L'Azienda costaterà inoltre, con la misurazione effettiva, il consumo d'acqua per ogni abbonato e conteggerà, alla fine del secondo semestre, l'eventuale eccedenza sulla quantità di diritto.
- 7.3. La tassa minima è fissata in base al tariffario.
- 7.4. L'Azienda potrà concedere una riduzione della tassa minima in caso di mancato uso dell'acqua durante un periodo di almeno sei mesi, previa notifica da parte dell'abbonato e constatazione da parte dell' Azienda.
- 7.5. **Contatori**
La fornitura dell'acqua viene fatta a misura. L'utente pagherà una tassa di noleggio del contatore. I contatori sono di proprietà dell'Azienda. La scelta, l'acquisto e la manutenzione, nonché l'eventuale sostituzione degli stessi, sono a carico dell'Azienda.
- 7.6. Qualora sorgessero dubbi circa il funzionamento del contatore. L'abbonato ha diritto di esigere la verifica. Se dalla stessa risultassero delle differenze oltre i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, le spese andranno a carico dell'Azienda. Se invece la differenza rimane entro i limiti della tolleranza di cui sopra, le spese (porto. verifica, nuova taratura, prestazioni dell'idraulico andranno a carico dell'abbonato).

- 7.7. In caso di difetti constatati nel funzionamento del contatore, il consumo sarà stabilito nella misura di quello corrispondente alla media degli ultimi due anni.
Ogni guasto al contatore e alla tubazione, per effetto del gelo o per trascuratezza dell'abbonato sarà riparato a sue spese.

8. ABBONAMENTI

- 8.1 I trapassi di proprietà devono essere notificati per iscritto all'Azienda, a cura del proprietario precedente. Fino al momento della notifica, il precedente proprietario risponde per le tasse arretrate.
- 8.2 Una limitazione di fornitura ed eventuali sospensioni del servizio, dipendenti dalla mancanza d'acqua, da esigenze di manutenzione, da modifica d'allacciamenti o rinnovo d'impianti, da siccità, da puliture di tubazioni, da servizi incendi e di pubblica igiene, per guasti o altri casi di forza maggiore, non danno diritto all'abbonato di pretendere indennizzi sotto qualsiasi forma, sia per le tasse d'abbonamento, sia al risarcimento di danni diretti o indiretti dipendenti dalla mancata fornitura dell'acqua.
- 8.3 Nel caso d'interruzione del servizio per più di dieci giorni consecutivi l'abbonato avrà unicamente diritto ad una proporzionale riduzione della tassa, escluso qualsiasi risarcimento per danni diretti o indiretti.
- 8.4 Le limitazioni e le interruzioni prevedibili verranno notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati, richiamando il tassativo divieto di lasciare collegati ai rubinetti tubi pescanti in acque impure o liquidi velenosi e questo per evitare aspirazioni d'impurità nella rete dell'acqua potabile. Copia dell'avviso dovrà sempre essere inviata per conoscenza al Laboratorio cantonale d'igiene.

9. FATTURAZIONE E PAGAMENTO DELLE TASSE

- 9.1. Le tasse per il consumo d'acqua e di noleggio, saranno pagate a rate semestrali posticipate. L'Azienda, in casi particolari, può applicare dei sistemi di fatturazione differenziati. L'eventuale maggior consumo verrà fatturato nel secondo semestre.
- 9.2. La fornitura dell'acqua per i servizi pubblici del Comune viene fatturata a prezzo di costo.
- 9.3. L'Azienda invierà agli abbonati la bolletta di pagamento con indicazione del termine di scadenza.
- 9.4. Eventuali reclami inoltrati dopo il termine indicato per il pagamento, non saranno tenuti in considerazione.

- 9.5. Se l'abbonato non osserva i termini prescritti dovrà sopportare le spese di richiamo; nel caso di una nuova inosservanza, verrà senz'altro sospeso la fornitura dell'acqua. All'utente colpito da tale misura dovrà essere garantito l'approvvigionamento minimo indispensabile per i bisogni dell'economia domestica. Indi si procederà per via legale all'incasso della somma dovuta con prelevamento di un interesse di mora identico a quello stabilito annualmente dal Consiglio di Stato per l'incasso delle imposte. Dopo aver pagato tutti gli arretrati, l'abbonato potrà essere reintegrato nella concessione dietro pagamento anticipato delle spese di ripristino.
- 9.6. Il risultato della lettura dei contatori, e le relative bollette di pagamento hanno forza di riconoscimento di debito a norma dell'art. 82 della Legge federale esecuzioni e fallimenti.
- 9.7. Il Municipio, rispettivamente la Commissione amministrativa, anche per mezzo dei suoi impiegati, hanno diritto di accedere liberamente alle proprietà private nelle quali esiste un impianto d'acqua potabile, allo scopo di controllare il funzionamento dell'impianto medesimo e verificare se gli abbonati sono in consonanza con il presente regolamento. Ogni rifiuto, da parte del proprietario o del locatario, avrà per conseguenza l'immediata sospensione della fornitura.
- 9.8. Ove venisse constatato un abuso da parte dell'utente, la fornitura sarà sospesa fino al risarcimento dei danni, riservata nei casi gravi, l'azione penale.
- 9.9. E' formalmente vietato a tutti gli abbonati di disporre a favore di terzi dell'acqua fornita dall'Azienda. E' pure vietato ad ogni abbonato di derivare acqua dagli impianti con mezzi di fortuna all'insaputa dell'Azienda.
- 9.10. Le contravvenzioni a questi dispositivi saranno punite ed avranno come conseguenza l'immediata revoca della concessione. Resta riservata l'azione penale.

10. COSTRUZIONE E MANUTENZIONE

DELLE CONDOTTE PRIVATE

- 10.1. Le diramazioni private dalla condotta principale fino al contatore verranno eseguite di regola con tubi del diametro interno di un pollice (25 mm).
Potrà essere ordinata dall'Azienda la posa di tubi di diametro superiore per servire eventuali altre utenze. Le diramazioni dalla condotta principale fino al contatore dovranno essere collaudate. Prima del contatore sarà installato il rubinetto d'arresto principale, in ubicazione accessibile dall'esterno agli incaricati dell'Azienda. Dopo il contatore saranno installati, un rubinetto d'arresto interno, una valvola di ritenuta ed un rubinetto di scarico situato nel punto più basso dell'impianto privato. La posa della valvola di ritenuta principale non dispensa dall'obbligo di munire di singole valvole di ritenuta tutti quegli apparecchi e bocche d'acqua per la quale le direttive emanate dalla Società svizzera per l'industria dell'acqua e del gas (SSIGA) prescrivono installazione di valvole di ritenuta (bollitori, lavatrici, rubinetti a pressione. ecc.).
La posa della valvola di ritenuta è obbligatoria anche per i raccordi temporanei d'ogni genere: (cantieri edili: attività agricole. ecc.).
- 10.2. L'esecuzione e la manutenzione delle diramazioni dalla condotta principale fino al contatore, saranno eseguite a spese dell'abbonato, il quale dovrà far capo unicamente agli installatori concessionari. L'abbonato sarà responsabile per eventuali danni provocati all'Azienda in seguito a manomissioni o modifiche degli impianti posti sulla sua proprietà. Tutti gli impianti dovranno essere eseguiti in conformità alle direttive emanate dalla Società svizzera per l'industria dell'acqua e del gas (SSIGA).

- 10.3. Per l'installazione, la posa, lo spostamento o la modifica d'apparecchi o d'impianti di trattamento o di potabilizzazione raccordati alla rete di distribuzione pubblica deve essere fatta richiesta d'autorizzazione, rispettivamente di notifica al Laboratorio cantonale d'igiene.
- 10.4. La costruzione e la posa di piscine di qualsiasi tipo e genere sottostanno ad approvazione.
Tutte le piscine devono essere munite di un impianto di riciclaggio e di trattamento dell'acqua.
Le piscine devono essere allacciate all'impianto dopo il contatore principale dell'immobile. Casi speciali saranno esaminati dall'Azienda la quale emanerà le disposizioni da adottare. L'allacciamento è soggetto al pagamento della tassa prevista nel tariffario.
Il riempimento delle piscine dovrà avvenire di regola durante le ore notturne e previa notifica al Municipio e all'Azienda, la quale impartirà le necessarie istruzioni per evitare che tale operazione sia eseguita contemporaneamente in troppe piscine in modo così da evitare inconvenienti nella normale erogazione d'acqua potabile agli altri utenti.
E' severamente vietato il riempimento delle piscine con tubazioni volanti qualora l'impianto interno non sia provvisto e munito di valvole di ritenuta.

11. CONCESSIONI AGLI INST ALLA TORI

- 11.1. Le domande di concessione devono essere inoltrate per iscritto dal proprietario o dal suo rappresentante, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.
Ogni installatore che intende eseguire degli impianti nel comprensorio dell'Azienda dovrà chiedere la concessione mediante domanda scritta.
Tutti gli impianti devono essere eseguiti in conformità delle direttive emanate dalla Società svizzera per l'industria dell'acqua e del gas (SSICA).
- 11.2. La concessione, della durata di due anni, è sempre rinnovabile: verrà data previo versamento di una tassa di Fr. 100.- (cento).
Il concessionario si rende garante per l'osservanza del Regolamento e delle prescrizioni emanate dall'Azienda e secondo le direttive della SSIGA.
- 11.3. La concessione potrà essere ritirata in ogni tempo se il concessionario non osserverà le prescrizioni dell'Azienda.
- 11.4. Chiunque, sprowisto di regolare concessione, esegue lavori inerenti all'acqua potabile, allacciati alle tubazioni comunali, è punito dal Municipio con una multa fino a Fr. 1'000.- (mille), riservato il versamento della tassa di concessione, nonché il risarcimento d'eventuali danni.
- 11.5. L'Azienda concederà l'immissione dell'acqua nell'impianto, senza assumere alcuna responsabilità per il lavoro eseguito dall'installatore. Qualora si verificassero dei difetti o fossero necessarie altre prove, le relative spese andranno a carico dell'installatore.
- 11.6. L'installatore, prima di eseguire qualsiasi lavoro di nuovo impianto o modifica esistente, dovrà darne avviso scritto all'Azienda e ottenere l'autorizzazione scritta.
La mancata notifica dei lavori è passibile di multa fino a Fr. 1'000.- (mille). In caso di recidiva sarà tolta la concessione.
- 11.7. A lavori ultimati, l'installatore darà immediata comunicazione scritta all'Azienda.

11.8. Ogni manomissione della linea d'allacciamento alla tubazione comunale, del rubinetto di chiusura e del contatore, sarà punita con una multa fino a Fr. 1'000.- (mille). Dovranno inoltre .venire rimborsate tutte le spese per le eventuali riparazioni. Resta riservata qualsiasi altra azione da parte dell'Autorità comunale.

12. MODIFICA DEL REGOLAMENTO

12.1. E' facoltà del Consiglio comunale di modificare, in ogni tempo, secondo le esigenze e le circostanze, i dispositivi del presente regolamento, ossequiando i necessari termini di legge.

13. PENALITA'

13.1. Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite:

- a) con multa da Fr. 100.- (cento) a Fr. 1.000.- (mille);
- b) con la sospensione della fornitura d'acqua;
- c) con denuncia, in casi gravi, all'Autorità competente.

E' sempre riservata l'azione di risarcimento dei danni.

14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

14.1. Il presente regolamento annulla quello del 26.10.1967 e ogni altra disposizione e decisione contrarie e incompatibili. Entrerà in vigore il 01.07 1999. Verrà quindi stampato e consegnato a tutti gli abbonati. Sono riservati eventuali diritti di terzi.

Così risolto e approvato dal Consiglio comunale il .25.01.1999 Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con risoluzione del 09.08.1999.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:

Soldati Matteo

Il Segretario

Notari Gino

Il Municipio certifica che il presente regolamento è stato esposto all'albo comunale per un periodo di 30 giorni

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Avv. Soldati Fabio

Il Segretario:

Notari Gino